

Repertorio n. 5030

Raccolta n. 4403

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO
DI PERSONALITA' GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

REG.TO A BERGAMO
IL 24/05/2023
AL N. 22080
SERIE 1T
Euro 245,00

diciotto maggio duemilaventitrè

in Scanzorosciate e nel mio studio.

Innanzi a me Paolo Coppola Bottazzi, Notaio iscritto nel Distretto di Bergamo e residente in Scanzorosciate con studio alla via Martinengo Colleoni, n. 60,

SI COSTITUISCE

- 1) l'"ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO APS" ente del terzo settore, con sede in Bergamo alla Via Alcaini, n. 1, iscritta presso il Registro Unico del Terzo Settore n. 41508 (c.f. 95120990163), in persona del presidente dell'associazione Santo Manzoni, nato a Costa Monticelli il 25 dicembre 1957, domiciliato per la carica presso al sede sociale, a questo atto autorizzato dall'assemblea dei soci in data 26.4.2023.

Dell'identità personale, qualifica e poteri, del costituito io Notaio sono certo.

PREMESSO CHE

- a) l'"ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO APS" ha ottenuto in data 26.7.2022 con il provvedimento cumulativo n. 1686, l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, e dunque la qualifica di E.T.S.;

- b) l'"ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO APS" ha deliberato in data 26.4.2023 di voler ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, dando incarico al Dottor Ottavio Rota di redigere una relazione di stima attestante la sussistenza in capo all'associazione del patrimonio minimo di euro 15.000, ai sensi 22 del Codice del Terzo Settore;

TANTO PREMESSO

il signor Santo Manzoni, nell'indicata qualità ed in esecuzione della più volte citata delibera assembleare del 26.4.2023, chiede il riconoscimento della personalità giuridica dell'"ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO APS" e la conseguente iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

All'uopo mi consegna il testo dello statuto aggiornato, già depositato presso il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, che si allega al presente atto con la lettera "A" e la relazione giurata del Dottor Ottavio Rota, esperto iscritto nel relativo registro dei revisori contabili, che si allega al presente atto con la lettera "B", dalla quale emerge che l'associazione, alla data del 31.1.2023, ha un patrimonio netto di euro 115.927,30.

Io notaio attesto, in base a quanto risulta dall'allegata relazione, la sussistenza in capo all'"ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO APS" del patrimonio minimo richiesto dall'art. 22, comma 4, del d.lgs 117/2017.

Il Presidente da dunque incarico a me notaio di depositare il presente atto presso il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

Le spese ed imposte del presente atto e conseguenziali a carico della associazione.

Io notaio vengo dispensato dalla lettura degli allegati.

Del presente atto scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su un foglio per tre facciate, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore dieci e quaranta.

F.to: Manzoni Santo

Paolo Coppola Bottazzi Notaio (sigillo)

STATUTO

Statuto dell'"ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO APS".

- Art. 1 -

Denominazione e sede

1. È costituita in forma di associazione di promozione sociale l'associazione denominata: "ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO -Associazione di Promozione Sociale (o APS)" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Bergamo e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

- Art. 2 -

Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- realizzare interventi educativi per l'integrazione sociale dei minori affetti da autismo;
- supportare le famiglie dei giovani affetti da autismo nella gestione del tempo libero, e dell'attività domestica;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi delle persone affette da autismo;
- supportare operatori scolastici e sociali nel conoscere e saper affrontare il tema della gestione di persone con problemi dello spettro autistico.

- Art 3 -

Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'ART. 5 del D.lgs. 117/2017 comma 1, lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

ALLEGATO "A"
all'atto n. 4403
della raccolta

- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) alloggio sociale. Ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi;
- g) promozione dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, di cui all'art.27 della legge 8 marzo 2000, n.53;
- h) beneficenza a favore di famiglie con problemi di autismo.

2. In particolare l'associazione si propone di:

- a) realizzare interventi a carattere psico-educativo per minori e giovani affetti da autismo;
- b) realizzare attività formative ed operative di supporto degli operatori scolastici e degli operatori sociali della provincia di Bergamo;
- c) realizzare attività di assistenza educativa anche in collaborazione con le strutture del territorio;
- d) realizzare annualmente percorsi di formazione degli operatori scolastici, sociali e dei genitori dei minori affetti da autismo;
- e) valutazione degli interventi psico-educativi attivati, attraverso modalità scientifiche;
- f) ricerca sugli aspetti metodologici ed organizzativi attuati dall'Associazione;
- g) progetto Centro di Musicoterapia Orchestrale "La Nota in più", con corsi triennali e costituzione di Orchestra sinfonica;
- h) progetto "Il Negozio" la sensibilizzazione della cittadinanza e socializzazione della vita dell'Associazione con la Città;
- i) realizzare la formazione dei giovani con autismo finalizzata all'inserimento lavorativo;
- l) attivare iniziative di carattere residenziale (appartamento) temporanee, finalizzate allo sviluppo dell'autonomia nella gestione di sé;
- m) realizzazione di residenze per persone adulte con autismo;

- n) promuovere azioni di tutela dei diritti delle persone con autismo, nel mondo della scuola, del lavoro, della comunicazione, nella società tutta;

- o) collaborazione con le Istituzioni e con gli altri Enti per il perseguimento degli scopi sociali.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

- Art. 4 -

Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

- Art. 5 -

Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

- Art. 6 -

Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.

5. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

- Art. 7 -

Diritti e doveri dei soci

1. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso* o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilita dall'Organo di Amministrazione.

- Art. 8 -

Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso*, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.
5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

- Art. 9 -

Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

- Art. 10 -

Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali hanno la durata di 5 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso*. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

- Art. 11 -

Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di cinque associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

8. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

- Art. 12 -

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;

- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

- Art. 13 -

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

- Art. 14 -

Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima

convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel quale caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

- Art. 15 -

Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 5 esercizi.

- Art. 16 -

Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- f) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal

Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

- Art. 17 -

Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Nel caso in cui nel corso del triennio uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Over per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione

del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

- Art. 18 -

Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 5 esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;

- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione;

- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

- Art. 19 -

Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

- Art. 20 -

Collegio Arbitrale

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale competente.

2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

- Art. 21 -

Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.

- Art. 22 -

Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

- Art. 23 -

Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

- Art. 24 -

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi* dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

- Art. 25 -

Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- Art. 26 -

Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

- Art. 27 -

Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

- Art. 28 -

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Scanzorosciate, 18 maggio 2023.

F.to: Manzoni Santo

Paolo Coppola Bottazzi Notaio (sigillo)

CAPITOLO PRIMO PARTE GENERALE

Relazione di stima

Redatta dal Dott. Rota Ottavio, nato a Bergamo l'11/1/1959, residente in Bergamo via L.Einaudi, 7, codice fiscale RTOTTV59A11A794V, iscritto nell'albo dei Dottori Commercialisti di Bergamo al n. 485/A, con studio professionale in Torre Boldone (Bg) via Reich, 76 per la descrizione dei beni e la stima del patrimonio sociale dell'associazione "Spazio Autismo aps" con sede in Bergamo via Alcaini, 1, iscritta nel RUNTS rep. 41508 del 26/07/2022.

Premessa

L'associazione "Spazio Autismo aps" per il tramite del presidente e legale rappresentante sig. Manzoni Santo ha conferito incarico allo scrivente dott. Ottavio Rota nato a Bergamo l'11/1/1959, residente in Bergamo via L.Einaudi, 7, codice fiscale RTOTTV59A11A794V, iscritto nell'albo dei Dottori Commercialisti di Bergamo al n. 485/A, e al registro dei Revisori Contabili al nr. 51110 con studio professionale in Torre Boldone (Bg) via Reich, 76 per la redazione di perizia giurata concernente la stima del patrimonio dell'associazione ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica.

Il sottoscritto, in esecuzione all'incarico ricevuto, ha eseguito la ricognizione, l'identificazione dei singoli beni e di ogni altra attività e passività dell'associazione, provvedendo alla formazione dello stato patrimoniale della stessa alla data del 31/01/2023.

Lo scrivente, per l'accertamento, la descrizione e la valutazione dei beni aziendali si è avvalso della collaborazione del presidente.

Prima di passare all'esame delle diverse poste dell'attivo e del passivo e dei relativi criteri di valutazione, si forniscono alcuni cenni giuridici ed amministrativi essenziali.

Cenni giuridici ed amministrativi essenziali

L'associazione è stata costituita da oltre vent'anni ha modificato il proprio statuto in data 17 maggio 2022 per uniformarsi alla normativa degli Enti del Terzo Settore con scrittura privata registrata a Bergamo al nr. 2586 il 05/7/2022.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In modo particolare intende:

- realizzare interventi educativi per l'integrazione sociale dei minori affetti da autismo,
- supportare le famiglie dei giovani affetti da autismo nella gestione del tempo libero, e dell'attività domestica
- sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi delle persone affette da autismo
- supportare operatori scolastici e sociali nel conoscere e saper affrontare il tema della gestione di persone con problemi dello spettro autistico.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende:

- realizzare interventi educativi per l'integrazione sociale dei minori affetti da autismo,
- supportare le famiglie dei giovani affetti da autismo nella gestione del tempo libero, e dell'attività domestica
- sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi delle persone affette da autismo
- supportare operatori scolastici e sociali nel conoscere e saper affrontare il tema della gestione di persone con problemi dello spettro autistico.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'ART. 5 del D.lgs. 117/2017 comma 1, lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) alloggio sociale. Ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi;

Relazione di stima giurata del patrimonio
Spazio Autismo aps
Via Alcaini, 1 – 24120 Bergamo
codice fiscale 95120990163

- g) promozione dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, di cui all'art.27 della legge 8 marzo 2000, n.53;
- h) beneficenza a favore di famiglie con problemi di autismo

In particolar modo l'associazione si propone di:

- a) realizzare interventi a carattere psico-educativo per minori e giovani affetti da autismo
- b) realizzare attività formative ed operative di supporto degli operatori scolastici e degli operatori sociali della provincia di Bergamo
- c) realizzare attività di assistenza educativa anche in collaborazione con le strutture del territorio
- d) realizzare annualmente percorsi di formazione degli operatori scolastici, sociali e dei genitori dei minori affetti da autismo
- e) valutazione degli interventi psicoeducativi attivati, attraverso modalità scientifiche
- f) ricerca sugli aspetti metodologici ed organizzativi attuati dall'Associazione
- g) Progetto Centro di Musicoterapia Orchestrale "La Nota in più", con corsi triennali e costituzione di Orchestra sinfonica
- h) Progetto "Il Negozio" la sensibilizzazione della cittadinanza e socializzazione della vita dell'Associazione con la Città
- i) realizzare la formazione dei giovani con autismo finalizzata all'inserimento lavorativo
- j) attivare iniziative di carattere residenziale (appartamento) temporanee, finalizzate allo sviluppo dell'autonomia nella gestione di sé
- k) realizzazione di residenze per persone adulte con autismo
- l) promuovere azioni di tutela dei diritti delle persone con autismo, nel mondo della scuola, del lavoro, della comunicazione, nella società tutta

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Situazione Patrimoniale dell'associazione al 31/01/2023

Il sottoscritto, nel descrivere e valutare i conti numerari, ha preso in esame la situazione contabile al 31/01/2023; ha constatato a campione tra i saldi attivi ivi indicati e le schede di contabilità ed ha verificato, sempre a campione, che il risultato delle registrazioni contabili corrispondesse con la documentazione elementare conservata agli atti (fatture, estratti conto, ricevute, ecc.).

Attività			
- Depositi bancari e postali		€.	110.797,21
Intesa San Paolo	€.	70.563,37	
Banco Popolare – c/c 20355	€.	40.233,84	
- Crediti v/ altri soggetti		€.	20.000,00
Trattasi di crediti verso collaboratori per prestazioni ricevute			
- Crediti v/ enti pubblici		€.	5.000,00
Trattasi di crediti verso enti pubblici valutati sulla base dell'esame degli estratti conto			
- Crediti v/ clienti		€.	10.520,00
Trattasi di crediti verso clienti valutati sulla base dell'esame degli estratti conto			
Passività			
- Debiti v/ fornitori		€.	6.545,72
Trattasi di debiti verso fornitori valutati sulla base dell'esame delle fatture di acquisto, della documentazione di pagamento e delle schede contabili			
- Debiti diversi		€.	19.036,27
Erario c/ritenute autonomi	€.	2.198,77	
Fatture da ricevere	€.	16.837,50	

Relazione di stima giurata del patrimonio
Spazio Autismo aps
Via Alcaini, 1 - 24120 Bergamo
codice fiscale 95120990163

- Debiti tributari		€.	4.807,92
Erario c/iva	€.	36,00	
Iva c/vendite		4.771,92	

Patrimonio netto

In conclusione, dalle analisi compiute con riferimento alla relazione che precede si può redigere la seguente

Situazione patrimoniale al 31/01/2023

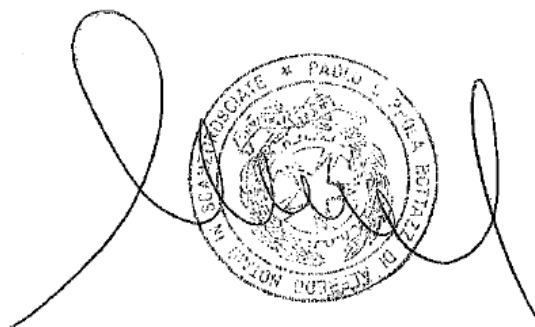
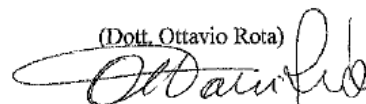
Totale attività	€.	146.317,21
Totale passività	€.	30.389,91
Patrimonio netto	€.	115.927,30

Il patrimonio netto dell'associazione oggetto dell'operazione di acquisizione di personalità giuridica è dunque pari ad €.115.927,30.

Torre Boldone, 18 maggio 2023

il perito

(Dott. Ottavio Rota)



Repertorio n. 5023

VERBALE DI ASSEVERAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

diciotto maggio duemilaventitre

in Scanzorosciate e nel mio studio.

Innanzi a me Paolo Coppola Bottazzi, Notaio iscritto nel Distretto di Bergamo e residente in Scanzorosciate con studio alla via Martinengo Colleoni n. 60,

E' PRESENTE

- 1) Ottavio Rota, nato a Bergamo, l' 11 novembre 1959, residente a Bergamo, Via L. Einaudi, n. 7, (c.f. RTO TTV 59A11 A794V);

della cui identità personale, io Notaio sono certo.

Il sottoscritto mi ha presentato la dichiarazione che precede, chiedendo di asseverarla.

La suesesa dichiarazione si compone di n. 1 (uno) foglio, portante la firma del dottore.

Fatte all'intervenuto le ammonizioni ai sensi di legge, questi dichiara la seguente formula:

"Dichiaro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Del presente atto scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su un foglio, ho dato lettura al costituito che lo approva.

Ottavio Rota

[Signature]



[illegible]